

Publicato il 03/11/2022

N. 01928/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00524/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 524 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Veneziano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Catanzaro, in persona del Questore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, 34;

avverso:

il rigetto della domanda di ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, contenuto nella sentenza del 12 maggio 2022, n. 814.

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il ricorso avverso il rigetto della domanda di ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, contenuto nella sentenza del 12 maggio 2022, n. 814;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto l'art. 14 disp.att.c.p.a., secondo cui *“presso (...) ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato”*;

Osservato che, secondo la relazione illustrativa allo schema del codice del processo amministrativo (pagina 67), *“la norma sul gratuito patrocinio è stata riformulata, in adesione all'osservazione della Commissione Affari costituzionali del Senato, chiarendo che l'ammissione è solo “anticipata e provvisoria”; tale puntualizzazione si è resa necessaria per coordinare la disposizione con gli artt. 124 e 126, t.u. n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia, come interpretati dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato del 15 aprile 2010”*;

Letto l'art. 126, commi 2 e 3 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui *“copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato”*; e in base al quale, *“se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto”*;

Letto l'art. 136, commi 1 e 2 d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui *“Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione”*; e in forza del quale *“con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”*;

Ritenuto, dal combinato disposto delle norme richiamate, che è in capo al giudice procedente, nella specie il Tribunale Amministrativo Regionale, il compito di assicurare, in via definitiva, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrano i presupposti; e di negare il beneficio allorché i presupposti non sussistano;

Ritenuto, peraltro, che quando in sede di decisione il collegio nulla dispone, l'ammissione al patrocinio disposta in via anticipata e provvisoria dalla Commissione si intende tacitamente confermata;

Osservato, dunque, che nel caso di specie correttamente questo Tribunale, nel definire il ricorso con

sentenza immediata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha anche pronunciato, rigettandola, sulla richiesta di -OMISSIS- di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ancora esaminata in via anticipata e provvisoria dalla competente Commissione;

Osservato che, in ragione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma (su cui, cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 28 gennaio 2022, n. 2685), non ha rilievo la forma del provvedimento in cui è contenuta la decisione di non ammettere il richiedente al patrocinio a spese dello Stato; piuttosto, occorre verificare se e quale rimedio il legislatore abbia apprestato;

Osservato che l'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che:

- *“avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto”*;

- il ricorso è notificato all'ufficio finanziario, che è parte nel relativo processo;

- *“il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica”*, sicché il rito applicabile è, ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 115 del 2002, quello sommario di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.;

- l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile;

Osservato che, secondo l'opinione della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. VI, 15 dicembre 2011, n. 26966), in materia di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, il d.P.R. n. 115 del 2002 non contiene alcuna norma né relativamente al procedimento da adottare né all'impugnazione, dovendo quindi per analogia applicarsi le norme dettate in materia di procedimenti penali che, in virtù del combinato disposto dell'art. 113 e dell'art. 112, comma 1, lett. d), prevedono l'impugnazione del provvedimento di revoca con il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui la revoca avvenga d'ufficio o su richiesta dell'Ufficio finanziario qualora sia accertata la originaria o sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito prescritte: negli altri casi il provvedimento di revoca deve essere impugnato con ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento di revoca;

Ritenuto, pertanto, che in caso di rigetto, da parte del giudice procedente, della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per ragioni diverse dal superamento del limite reddituale il rimedio, come correttamente ritenuto dal ricorrente, non è il ricorso per cassazione, bensì quello di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002;

Osservato, tuttavia, che detto rimedio, nell'essere trasposto dagli uffici del giudice ordinario a quelli del giudice amministrativo, deve subire quegli adattamenti che lo rendano compatibile con le peculiarità del sistema processuale amministrativo;

Osservato, in particolare, che d'innanzi al giudice amministrativo le competenze del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale sono tassative e, soprattutto, giammai si estendono alla definizione nel merito di una vicenda contenziosa;

Ritenuto, dunque, che l'opposizione debba essere decisa dal collegio;

Osservato, ancora, che il rito sommario di cognizione, risultando del tutto estraneo alla logica ed alla struttura del processo amministrativo, non è utilmente richiamabile ed applicabile (cfr. il parere reso dall'Ufficio Studi, Massimario e Formazione della Giustizia Amministrativa in data 17 marzo 2017 sulla simile questione del rito da seguire in caso di opposizione a decreto di liquidazione, per la quale – d'innanzi al giudice ordinario – è ugualmente prevista l'applicazione del rito sommario di cognizione);

Ritenuto, dunque, che il ricorso avverso la decisione di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato vada, d'innanzi al giudice amministrativo, decisa collegialmente, mercé la trattazione in udienza pubblica, secondo la regola generale di cui all'art. 87 c.p.a. (cfr., per una più ampia argomentazione sul tema, il parere da ultimo citato), e previa notificazione del ricorso all'amministrazione finanziaria che, nel caso di specie – in considerazione dell'autonomia del bilancio della Giustizia Amministrativa – è da individuare nel Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;

Osservato che, in assenza di una specifica norma sul punto, e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale sui giudizi bifasici, non si rinviene un'ipotesi di astensione obbligatoria dei componenti del collegio che ha deliberato sull'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, avendo solo il giudizio di opposizione natura pienamente contenziosa sulla sussistenza dei

requisiti per l'ammissione al beneficio;

Osservato che, nel caso di specie, il ricorso avverso la decisione di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato non è stato notificato al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto che l'errore – stante la frammentarietà e la lacunosità della normativa, nonché la mancanza di giurisprudenza – sia scusabile, ond'occorre rimettere in termini la parte;

Ritenuto che occorra fissare udienza pubblica;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) assegna a parte ricorrente termine sino al 30 novembre 2022 per la notificazione del ricorso avverso la decisione di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, nonché della presente ordinanza, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica dell'8 febbraio 2023.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore

Manuela Bucca, Referendario